

La tauromachia come arena di scontro sulle competenze nell'*Estado autonómico*. A prima lettura della sentenza del Tribunal Constitucional n. 177/2016

di Francesco Emanuele Grisostolo

Title: Tauromachy as battlefield on competences in the Spanish Regional State. Decision no. 177/2016 of the Tribunal Constitucional

Keywords: Bullfight; Catalonia; Immaterial Cultural Heritage.

1. – Sono passati ormai più di cinque anni da quando, il 25 novembre 2011, nella *plaza de toros* di Barcellona nota come *La Monumental*, si è tenuta quella che tutti ritenevano sarebbe stata – e forse rimarrà – l'ultima corrida della storia della Catalogna (la cronaca *Última corrida de toros en la Monumental de Barcelona*, in *La Vanguardia*, 25 novembre 2011, parla di circa 20.000 spettatori). Con il 1° gennaio 2012 sarebbe infatti entrato in vigore il relativo divieto, introdotto dall'art. 1 della Legge n. 28/2010 della Catalogna.

La sentita partecipazione all'evento rende bene l'idea di quello che oggettivamente rappresenta la tauromachia per la Spagna e perché la corrida sia sopravvissuta a secoli di tentativi di abolizione, dimostrando il proprio radicamento nella cultura popolare (v. T.R. Fernández Rodríguez, *La ordenación legal de la fiesta de los toros*, in *Revista de Administración Pública*, 155, 1988, 31 ss. e, da una prospettiva più storica, A. Sánchez-Ocaña Vara, *Las prohibiciones históricas de la fiesta de los toros*, in *Arbor*, 189 (763): a074). Si spiega così anche come la questione che qui si commenta sia potuta divenire un punto di scontro nel quadro già teso dei rapporti fra lo Stato e la *Generalitat de Catalunya* (v. J. Tudela Aranda, *El fracasado éxito del Estado autonómico. Una historia española*, Madrid, 2016, part. 209 ss.).

Prima di dar conto della sentenza del *Tribunal constitucional* (STC 177/2016, del 20 ottobre), è opportuno riepilogare brevemente i provvedimenti autonomici e statali che si sono fronteggiati in materia (sui quali, v. anche F. Laus, *La tauromachia nella recente legislazione spagnola: un bene immateriale del patrimonio culturale da valorizzare e tutelare*, in *Aedon*, 2, 2015).

2. – Gli interventi normativi della Catalogna, volti a limitare (prima) e a proibire (poi) la *fiesta de toros*, si basano precipuamente su due titoli di competenza legislativa, previsti dallo statuto. Tale fonte riveste un ruolo essenziale nel sistema spagnolo in cui l'autonomia è riconosciuta prima di tutto come un diritto (art. 2 Cost.) e lasciata dunque – in ossequio al c.d. principio dispositivo – alla disponibilità dei titolari del diritto stesso, le «nazionalità e regioni» della Spagna, con il limite del principio di unità dello Stato e di solidarietà fra le stesse: le competenze delle costituite Comunità autonome non sono state dunque predeterminate dalla Costituzione, che si limita, in partenza, a definire su quali materie esse «potranno» assumere competenza (art. 148 Cost.; v. J. Pérez Royo, *Curso de Derecho Constitucional*, Madrid, 2014, 786 ss.). Sono gli statuti, formalmente leggi organiche emanate

dal Parlamento statale, che danno radici concrete e definite alla forma di Stato, stabilendo le competenze della singola Comunità (v. J.M. Porráz Ramírez, *Las reformas estatutarias y el nuevo sistema autonómico de fuentes del Derecho*, Madrid, 2007, 15).

Nel caso di specie vengono in rilievo le competenze legislative esclusive della Catalogna in materia di «protezione degli animali» (art. 116.1, lett. d, St. Catalogna) e di «gioco e spettacoli» (art. 141-3 St. Catalogna). In effetti, tutti gli interventi limitativi della corrida sono stati adottati all'interno di leggi generali di protezione degli animali:

- la legge 3/1988, del 4 marzo, «di protezione degli animali», all'art. 4 proibisce «l'uso degli animali in spettacoli, lotte o altre attività se queste possano procurare loro sofferenze, se possono essere oggetto di derisione o trattamenti innaturali, o anche se possano ferire la sensibilità delle persone che assistono», con l'eccezione: a) della *fiesta de toros* in quelle località dove, al momento di entrata in vigore della presente legge, esistano arene costruite per celebrare detta manifestazione; b) le manifestazioni con vitelli (*corre-bous*) nelle date e nelle località dove tradizionalmente si celebrano (tutte le traduzioni dallo spagnolo sono nostre);
- la legge 22/2003, del 4 luglio, «di protezione degli animali», all'art. 6 aggiunge il divieto di partecipazione per i minori di quattordici anni e, con riferimento ai *corre-bous*, specifica che è proibito recare danno agli animali;
- la legge n. 28/2010, del 3 agosto – oggetto della pronuncia in commento – novella il «Testo unico (*refundido*) della legge di protezione degli animali» (decreto legislativo 2/2008, del 15 aprile), caducando l'eccezione fatta dalle leggi precedenti e aggiungendo nell'elenco delle manifestazioni espressamente proibite, alla lett. f), «le corride dei tori e gli spettacoli con tori che includano la morte dell'animale e l'applicazione delle *suertes de la pica*, delle *banderillas* e della spada, così come gli spettacoli taurini di ogni genere che abbiano luogo dentro o fuori delle arene». Viene fatta salva soltanto l'eccezione relativa ai *corre-bous*.

Non si può escludere che tale legge abbia assunto anche un significato politico di rifiuto nei confronti delle manifestazioni legate al toro, come animale-simbolo dell'identità spagnola, in una logica prettamente autonomista (ipotesi ripresa da F. Laus, *op. cit.*, § 2). Vero è anche però che il provvedimento è stato approvato sulla base di un'iniziativa legislativa popolare e a seguito di un approfondito dibattito assembleare, che ha visto l'audizione di un ampio numero di esperti (scienziati, filosofi, giuristi, etc.): tutto ciò permette di inserire la legge in un ben preciso quadro ideologico riferibile al movimento ecologista e animalista, di cui è dato ampio conto anche nel preambolo (v. A. Mulà Arribas, *Ética animal. La iniciativa legislativa popular de abolición de las corridas de toros en Cataluña*, in *Revista de Bioética y Derecho*, 2010, 27 ss.).

In ogni caso, la legge 28/2010 è stata impugnata di fronte al *Tribunal constitucional* da parte di un gruppo di più di cinquanta senatori del *Partido popular*.

Speculari rispetto all'itinerario legislativo descritto sono state le scelte politiche operate a livello centrale.

La prima legge in materia, preceduta da normative di rango regolamentare, è la legge 10/1991, del 4 aprile: si tratta essenzialmente di una legge di ordine pubblico fondata sulla competenza statale relativa alla «sicurezza pubblica» (art. 149.1.29 Cost.), che detta alcune fondamentali norme di polizia amministrativa sopra le corride (poi dettagliate con il c.d. Regolamento “taurino” del 1996). Relativamente marginale in questo quadro la disposizione contenuta nell'art. 4, secondo la quale «l'amministrazione dello Stato potrà adottare misure destinate a promuovere o proteggere [la tauromachia] con attenzione alla tradizione e al vigore culturale della *fiesta de los toros*». Non si tratta evidentemente di una rivendicazione competenziale dello Stato in grado di porre in discussione il riparto delle competenze legislative in materia di cultura.

Tutt'altro discorso deve farsi per la legge 18/2013, del 2 novembre, adottata direttamente in risposta alla legge catalana di proibizione delle corride e pendente il ricorso sulla stessa. La dottrina più sensibile al tema della tauromachia ha salutato questa legge come una rivoluzione copernicana nella normativa in materia, in quanto si distacca per la prima volta dalla logica della garanzia dell'ordine pubblico per sposare pienamente quella – ritenuta più adatta – della protezione del patrimonio culturale immateriale spagnolo in una

delle sue precipue manifestazioni, sulla base della competenza legislativa esclusiva prevista dall'art. 149.1.28, «Difesa del patrimonio culturale, artistico e monumentale spagnolo contro l'esportazione e la spogliazione», e della competenza di cui all'art. 149.2, secondo il quale «senza pregiudizio per le Comunità Autonome, lo Stato considererà il servizio della cultura come dovere e attribuzione essenziale e faciliterà la comunicazione culturale tra le Comunità Autonome, d'accordo con le stesse» (v. J.A. Carrillo Donaire, *La protección jurídica de la tauromaquia como patrimonio cultural inmaterial*, in *Revista General de Derecho Administrativo*, 2015). Essa fornisce anche una prima definizione normativa della tauromachia, intesa come «il complesso delle conoscenze e attività artistiche, creative e produttive, inclusi l'allevamento e la selezione del toro da combattimento, che convergono nella moderna corrida e l'arte di combattere, espressione rilevante della cultura tradizionale del popolo spagnolo. Per estensione, si ritiene compresa nel concetto di tauromachia ogni manifestazione artistica e culturale legata alla stessa» (art 1).

Stabilisce poi che la tauromachia forma parte del patrimonio culturale degno di protezione in tutto il territorio nazionale, in accordo con la normativa applicabile e con i trattati internazionali sulla materia (art. 2): il riferimento è chiaramente alla *Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale*, adottata in ambito UNESCO nel 2003. Si afferma, quindi, conseguentemente la competenza statale a garantire la conservazione e la promozione della tauromachia (art. 5).

Quest'ultima legge (e il suo preambolo) possono essere pienamente compresi solo alla luce del ricorso nei confronti della legge catalana pendente al momento della loro approvazione e costituiscono per certi versi quasi una *reivindicatio competentiae* da parte del legislatore statale e un apposito "appoggio" normativo nei confronti delle tesi prospettate dai ricorrenti. A tacere dei titoli competenziali sui quali la legge afferma di fondarsi (sui quali ci si soffermerà oltre), sono rilevanti a questi fini:

- i costanti richiami ai diritti di rango costituzionale che la normativa sarebbe volta a tutelare (e quindi, implicitamente, violati dal divieto della Catalogna) – cioè le libertà di pensiero e di espressione, nonché di creazione letteraria e artistica – e ai doveri dei pubblici poteri di promuovere e tutelare l'accesso alla cultura (art. 14 Cost.) e garantire la conservazione del patrimonio storico, culturale e artistico (art. 46 Cost.), (sull'asserita illegittimità della legge catalana per violazione dei diritti fondamentali v., ad esempio, G. Doménech Pascual, *La prohibición de las corridas de toros desde una perspectiva constitucional*, in *El cronista del Estado social y democrático de derecho*, 12, 2010, p6p. 16 ss.);

- il riferimento alla primaria rilevanza economica del settore operato dal preambolo che, lungi dall'aver una valenza puramente descrittiva, richiama invece la competenza trasversale alla pianificazione dell'attività economica di cui è titolare lo Stato (art. 149.1.13 Cost.) e sulla base della quale, specialmente nel periodo della crisi economico-finanziaria, il *Tribunal constitucional* ha giustificato interventi statali particolarmente invasivi di competenze legislative esclusive delle Comunità Autonome (sul tema v., ad esempio, G. Martín i Alonso, *La realidad del estado autonómico reflejada en la sentencias del tribunal constitucional 130/2013 y 135/2013, relativas a la ley general de subvenciones*, in *Revista d'estudis autonòmics i federals*, 20, 2014).

L'approvazione di questa legge ha dato in ogni caso impulso a un più ampio dibattito sulla tutela del patrimonio culturale immateriale, culminato nell'adozione – due anni più tardi – della legge 10/2015, del 26 maggio, per la salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale, che offre una disciplina sistematica alla materia, pur «in ogni caso, senza pregiudizio per le previsioni contenute nella legge 18/2013, del 12 novembre, per la regolazione della Tauromachia come patrimonio culturale» (6a disp. fin.). Visto il rilievo tutto sommato marginale che tale normativa svolge nel giudizio che qui si commenta, non ci si soffermerà ulteriormente su di essa (rimandando per alcune notazioni, anche critiche, a M. Castro López-C.M. Ávila Rodríguez, *La salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial: una aproximación a la reciente ley 10/2015*, in *RIIPAC*, 2015, 89 ss.).

Questo, in conclusione, lo stato della normativa al momento della decisione del *Tribunal constitucional*.

3. – La pronuncia merita attenzione sia in quanto affronta il problema delle competenze dello Stato e delle Comunità Autonome in materia di patrimonio culturale sia per il percorso argomentativo prescelto per risolvere l'intricato conflitto fra più competenze legislative esclusive (statale e autonoma) e una competenza "concorrente" (nel senso di seguito precisato).

Si noti inoltre che – sul piano comparato – essa si inserisce in un'ormai nutrita scia di decisioni di giudici costituzionali inerenti alla *corrida*, prevalentemente in ambito iberoamericano ma anche in Francia (v. E. de Monredon, *Toros, culture et Constitution*, in *Revue française de droit constitutionnel*, 2016; A.M. Lecis Cocco-Ortu, *Vive la Corrida! Il Conseil fa salva la "tradizione locale" come eccezione all'applicazione della norma penale*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 2012).

Il ricorso presentato da un gruppo di senatori del Partito popolare investiva in realtà un ampio spettro di norme costituzionali, lamentando, da un lato, l'eccesso competenziale della Comunità Autonoma, tale da invadere o menomare le (sopra richiamate) competenze statali in materia di sicurezza pubblica, tutela del patrimonio culturale e servizio alla cultura, nonché quella in materia di pianificazione dell'attività economica, dall'altro la violazione di alcune libertà e diritti fondamentali: libertà artistica, libertà di espressione, oltre che la libertà d'impresa (art. 38 Cost.), il diritto di accesso alla cultura (art. 44 Cost.), nonché il dovere dei poteri pubblici di tutelare il patrimonio artistico (art. 46 Cost.).

Tra le due possibili strade che gli sono proposte per giudicare della legittimità della norma – quella delle competenze e quella dei diritti – il *Tribunal* sceglie quella delle competenze.

A questo punto il giudizio segue due fasi logiche. La prima è costituita dalla verifica se il provvedimento legislativo possa essere inquadrato all'interno di uno o più titoli di competenza autonomici: si riconosce a questo proposito l'idoneità dei richiamati titoli di competenza legislativa esclusiva relativi alla protezione degli animali e agli spettacoli pubblici a offrire una copertura competenziale alla norma impugnata.

Il secondo passaggio logico è porre in relazione questi titoli con le competenze statali che si ritengono vulnerate. Il *Tribunal* esclude subito che possa ravvisarsi un'invasione della competenza statale in materia di sicurezza pubblica (art. 149.1.29 Cost.), inclusiva della facoltà di dettare regole di polizia amministrativa delle *corride*, sulla base della propria costante giurisprudenza: l'ordinario svolgimento delle manifestazioni è stato sempre fatto rientrare nella potestà normativa e amministrativa autonoma sugli spettacoli pubblici, venendo in considerazione la competenza statale sulla sicurezza pubblica soltanto quando si tratti di predisporre misure straordinarie per situazioni che escano dalla portata delle misure d'ordine disposte per il normale andamento degli spettacoli (STC 148/2000, del 1 giugno, FJ 9). Non vi è dunque invasione di questa competenza statale ove la Comunità Autonoma proibisca in via ordinaria uno specifico tipo di spettacolo taurino al fine di tutelare altri valori, in specie la protezione dell'animale.

Assai più articolato si fa il discorso – ed è questo il cuore della pronuncia – ove si valuti l'invasione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di «difesa del patrimonio culturale contro l'esportazione e la spogliazione» e della competenza relativa al «servizio della cultura», di cui all'art. 149.2 Cost. Il *Tribunal constitucional* si concentra in particolare su quest'ultima, che ritiene la più direttamente investita dalla proibizione della *corrida* da parte della Catalogna, ma ribadisce che i due titoli sono strettamente intrecciati.

A parere del giudice costituzionale, l'art. 149.2 disegna una competenza "concorrente": bisogna chiarire che, secondo la giurisprudenza spagnola, questa tipologia di competenza va intesa nel senso che, nella stessa materia, va riconosciuta sia la competenza statale che quella autonoma (ordinate al fine comune della tutela dei valori costituzionali); non si tratta dunque, come nel caso italiano, di un riparto competenziale verticale (basato sul dualismo principi-norme di dettaglio) (STC 122/2014, del 17 luglio, FJ 3). In altri termini, *entrambi* i livelli di governo deterrebbero una piena competenza in materia culturale; il livello statale dovendo però occuparsi in linea di massima della preservazione del patrimonio culturale

“comune” (STC 49/1984, del 5 aprile, FJ 6), all’interno del quale può essere ricompresa la tauromachia. Rilevante viene poi considerata la concreta adozione di atti normativi di protezione della tauromachia (leggi statali del 2013 e del 2015), i quali – a parere del *Tribunal* – «materializzano le competenze statali in materia di cultura, specificamente relativamente alle corride». La dichiarazione della tauromachia come patrimonio culturale da parte della legge statale del 2013 finisce per incidere sugli spazi di intervento del legislatore autonomico, in quanto le leggi statali, sebbene non facciano formalmente parte del blocco di costituzionalità, né integrino il parametro «diretto» di costituzionalità, «devono essere considerate come un elemento aggiunto di analisi» (STC 122/2014, del 17 luglio, FJ 4). La loro rilevanza nel giudizio non è peraltro esclusa nemmeno dalla loro entrata in vigore di gran lunga successiva all’adozione della legge catalana nel 2010, sulla base della giurisprudenza costituzionale che, da un lato, ritiene rilevante il *ius superveniens* (STC 8/2016, del 21 gennaio, FJ 2) e, dall’altro, stabilisce che il quadro di competenze (e di limiti) rilevante è quello del momento della decisione (SSTC 87/1985, del 16 luglio, FJ 8, 27/1987, del 27 febbraio, FJ 4, 48/1988, del 22 marzo, FJ 3, 154/1988, del 21 luglio, FJ 3).

Il *Tribunal constitucional* dichiara, quindi, l’illegittimità costituzionale della norma catalana di proibizione della corrida in quanto menoma le competenze statali in materia di cultura, poiché colpisce una manifestazione del patrimonio culturale comune e impedisce la preservazione della stessa disposta dal legislatore statale.

4. – Alla decisione della maggioranza dei giudici, si affiancano anche due *Votos particulares*, il primo del giudice Xiol Ríos e il secondo congiuntamente dei giudici Batarrita e Valdés Dal-Ré.

Il *Voto particular* Xiol propugna la necessità di un diverso modo di affrontare i conflitti competenziali, che – andando al di là del dato formale – consideri pienamente i conflitti assiologici che spesso sono sottesi agli stessi: nel caso di specie quello «fra una emergente cultura ambientalista e di protezione degli animali e [...] una cultura appoggiata su una solida tradizione, che difende la tauromachia come manifestazione culturale e artistica» (punto 5).

Critica poi gli argomenti utilizzati dalla pronuncia per giustificare la prevalenza della competenza statale in materia di “servizio alla cultura”. Da un lato, non sarebbe stato tenuto in sufficiente considerazione il peso della competenza autonoma in materia di “protezione degli animali”, dato che la legge impugnata si inseriva in un coerente percorso legislativo di (crescente) protezione degli stessi (punto 8) e, al momento dell’adozione della legge catalana del 2010, non vi era nemmeno la legge statale del 2013 che ostentava una competenza centrale relativa alla tauromachia: mentre la legge statale 10/1991 non presenterebbe un sufficiente legame con l’aspetto culturale, essendo incentrata sugli aspetti dell’ordine pubblico e della sicurezza, l’applicabilità della legge del 2013 sarebbe quantomeno contestabile *ratione temporis*, in quanto si finisce per porre «tutta la forza argomentativa in una norma sopravvenuta».

D’altro canto, l’art. 149.2 della Costituzione, che prevede una competenza “concorrente” nel senso già precisato, non giustificerebbe la prevalenza unilaterale che la pronuncia dà al potere legislativo statale. La decisione della maggioranza avrebbe errato nel trattare questa competenza concorrente allo stesso modo di una competenza *básica* (punto 12). La nozione di *bases* è più volte utilizzata dall’art. 149.1 della Costituzione e accomuna sia le competenze c.d. *compartidas* sia alcuni titoli competenziali “orizzontali” dello Stato, come ad esempio la garanzia dell’uguaglianza di tutti gli spagnoli nell’esercizio dei diritti e nel compimento dei doveri costituzionali, prevista dall’art. 149.1.1 Cost. (v. S. Muñoz Machado, *Derecho público de las Comunidades Autónomas*, Madrid, 2007, I, 486 ss. e 542 ss.): in entrambi i casi, infatti, lo Stato è competente ad adottare una regolazione uniforme e generale laddove si ravvisino «interessi generali superiori a quelli di ciascuna Comunità Autonoma» (STC 1/1982, del 28 gennaio), senza tuttavia che le norme di dettaglio assumano un tal grado di sviluppo da impedire qualsiasi scelta discrezionale alle CC. AA., le quali devono essere poste nelle condizioni di scegliere tra diverse opzioni attuative (STC 32/1981, del 28 luglio). La nozione, come si vede, è ben più ampia della sola competenza sulla determinazione dei «principi fondamentali», che spetta al legislatore statale nei casi previsti dall’art. 117, c. 3

Cost. italiana, ed è talmente vaga nei suoi presupposti da lasciare una discrezionalità (politica, trattandosi di definire gli “interessi generali”) in capo al legislatore statale, finendo per «disequilibrare la bilancia territoriale dei poteri» (v. E. Sáenz Royo, *Desmontando mitos sobre el Estado autonómico*, Madrid, 2014, 25 ss.).

Il giudice dissenziente non sarebbe peraltro soddisfatto nemmeno da una decisione che riconosca la competenza della Comunità Autonoma soltanto sulla base del criterio della maggiore specificità dei titoli competenziali autonomici, pur presente nella giurisprudenza e richiamato anche dalla pronuncia in esame (STC 71/1982, del 30 novembre, FJ 2), in quanto tale linea presupporrebbe un sacrificio *a priori* della competenza statale sulla protezione della cultura. Al contrario, egli sostiene – coerentemente con le illustrate premesse – che il conflitto dovrebbe essere risolto anche con il metodo della ponderazione (o bilanciamento), con cui usualmente si trattano i valori o principi. In effetti, nel caso di specie oggetto di ponderazione sarebbero «da una prospettiva sostanziale, il significato materiale delle competenze esercitate nel quadro costituzionale» (punto 13) (in senso analogo, per l'utilizzo del metodo del bilanciamento nei conflitti fra livelli di governo, v. A. Morrone, *Il Bilanciamento nello Stato Costituzionale. Teoria e prassi delle tecniche di giudizio nei conflitti tra diritti e interessi costituzionali*, Torino, 2014, 52 ss.). La protezione degli animali – che pur non riceve riconoscimento espresso in Costituzione – avrebbe comunque un valore in tale quadro, sia sulla base dell'argomento comparativo (art. 20.a) Cost. Germania, art. 11.bis Cost. Lussemburgo) sia tramite la normativa di livello internazionale e sovranazionale (Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia – non ancora in vigore – nell'ambito del Consiglio d'Europa; art. 13 TFUE). Sebbene anche la cultura riceva certamente una tutela costituzionale, non si potrebbe affermare che la tauromachia costituisca realmente parte del sistema di valori culturali propri del popolo catalano, nell'ottica della concezione pluralistica di popolo presente nella Costituzione spagnola (art. 2), anche sulla base dell'esigua incidenza di corridde sul territorio della Comunità.

Pienamente legittimato sarebbe stato dunque il legislatore autonomico, anche in virtù della specifica competenza riconosciutagli, ad ampliare la protezione degli animali tramite l'abolizione delle corridde, visto il loro marginale valore nella cultura del popolo catalano, mentre la successiva legge statale costituirebbe “un'imposizione”, priva di fondamento sia sul piano competenziale che su quello assiologico-culturale.

Più sintetico è il *Voto particular* Batarrita-Valdés che muove alla pronuncia essenzialmente due critiche. La prima è di tenere in un certo senso “il piede in due scarpe” fra il titolo di competenza esclusiva statale di cui all'art. 149.1.28 Cost. e il titolo di competenza concorrente previsto dall'art. 149.2 Cost., non chiarendo mai precisamente su quale dei due si fonda la declaratoria d'illegittimità. A opinione degli estensori di questo *v.p.*, questo si spiega col fatto che nessuna delle due disposizioni sarebbe stata in sé in grado di giustificarla: la competenza esclusiva alla «Difesa del patrimonio culturale, artistico e monumentale spagnolo contro l'esportazione e la spogliazione» è sempre stata riferita a ipotesi piuttosto ristrette (STC 122/2014, del 17 luglio, FJ 2, che comunque sembra mantenersi nell'ambito concettuale dei beni materiali); per contro il «servizio della cultura come dovere e attribuzione essenziale» dello Stato, fino alla sentenza in commento, non era stato reputato comprensivo di una competenza legislativa (ma soltanto amministrativa), specialmente di natura tale da scalzare specifiche competenze autonome (STC 17/1991, del 31 gennaio), trattandosi fra l'altro, a questo punto, di una competenza statale di contenuto assai ampio e indeterminato.

La pronuncia della maggioranza creerebbe così *ad hoc* un titolo di competenza derivante dalla combinazione dei due (quasi un “ircocervo”) – si potrebbe dire: combinando la forza materiale del titolo di competenza *ex art.* 149.1.28 Cost. con l'ambito di applicazione di quello *ex art.* 149.2 – appositamente per dichiarare l'illegittimità della legge catalana.

La seconda critica di questo *v.p.* investe invece il metodo di giudizio utilizzato nella decisione e, in generale, la corrente giurisprudenziale nella quale si inserisce. L'illegittimità costituzionale della legge catalana non si fonderebbe in particolare su un chiaro contrasto normativo con una norma appartenente al blocco di costituzionalità ma sull'asserita “menomazione competenziale” nei confronti delle attribuzioni statali, criterio di giudizio che viene recentemente utilizzato specialmente riguardo a competenze orizzontali o trasversali come quella di pianificazione dell'attività economica, di cui all'art. 149.1.13 Cost. (v. in

particolare STC 93/2015, del 14 maggio, che ha dichiarato incostituzionale una legge autonoma in quanto ritenuta in contrasto con la “politica economica” dello Stato). Si muterebbe così senza ragione il concetto stesso di illegittimità costituzionale della legge, che deve basarsi sul contrasto con una norma del blocco di costituzionalità. Tanto più che – ed è quest’ultima osservazione in comune fra i due *votos* – la “menomazione” sarebbe solo apparente, in quanto la legge catalana proibisce sì la corrida (e ogni attività che in genere porti danno o sofferenza all’animale), ma non impedisce affatto tutto il complesso di manifestazioni culturali che al concetto di “tauromachia” la legge statale riferisce e che intende proteggere.

5. – Nonostante la caducazione del divieto contenuto nella legge catalana, contrariamente rispetto a quanto ci si sarebbe potuto aspettare, gli spettacoli al momento non sono ripresi, e anzi si fa spazio la generale convinzione che «i tori non torneranno mai a Barcellona»: il proprietario de *La Monumental* ha infatti dichiarato che non intende metterla a disposizione per ulteriori corride (v. A. Lorca, *¿Toros en Barcelona? Claro que sí*, in *El País*, 28-10-2016; Id., *¿Es Pedro Balañá el gran culpable de que no vuelvan los toros a Cataluña?*, in *El País*, 19-2-2017). La sentenza potrebbe dunque di rimanere in fatto inapplicata, pur fra le polemiche.

Ci si chiede, infine, se il legislatore catalano – in questo quadro normativo e giurisprudenziale – potrebbe riproporre la norma della legge catalana del 1988, che limitava le corride alle arene già costruite in quel momento per la loro celebrazione. La Legge 22/2003, in cui la disposizione del 1988 era stata trasfusa, risulta infatti abrogata dall’articolo unico del Decreto Legislativo 2/2008, dunque al momento – dal punto di vista giuridico – la pronuncia del Tribunale costituzionale ha un effetto ampliativo anche rispetto alla disciplina precedente all’entrata in vigore della legge catalana del 2010, poiché l’annullamento di quest’ultima non determina la reviviscenza della legge del 2003, abrogata nel 2008. La questione è prospettata dal *Voto particular* Batarrita-Valdés, i quali si chiedono se la limitazione possa essere riproposta «anche se attualmente le *plazas* in attivo siano unicamente una o due». La sentenza in commento, in realtà, individua in positivo come compresa nella competenza della Comunità Autonoma sull’ordinamento delle rappresentazioni taurine la facoltà di «limitare l’accesso alle corride ai maggiori di 14 anni e restringere la loro celebrazione alle arene già costruite» (FJ 7). Bisognerebbe chiedersi però se la risposta sarebbe la stessa a fronte di una disciplina che determini, a questo punto, sul piano dei *fatti* l’inefficacia della disciplina statale. Se la precedente disciplina fosse riproposta, in ogni caso, il futuro della corrida in Catalogna verrebbe messo esclusivamente nelle mani di chi ha la concreta disponibilità delle arene storiche.

L’ipotesi dell’abolizione della corrida in Spagna si fa infine, a questo punto, assai improbabile in quanto potrebbe discendere solo da una – difficilmente immaginabile – legge dello Stato.